

I decreti STA 29/2017 e STA 30/2017 sono due decreti direttoriali che il Ministero dell'ambiente ha emanato in accordo con un piano di rientro (c.d. Action Plan 2016) concordato con la Commissione europea, in relazione ad alcune criticità che la Commissione stessa aveva rilevato in merito ai piani di gestione distrettuali delle acque (Direttiva 2000/60/CE). Tra queste criticità, una in particolare (Caso Pilot 6011/2014) riguardava la necessità di valutare correttamente il rischio ambientale generato dal proliferare delle derivazioni a scopo idroelettrico di piccola potenza, rischio amplificato dal fatto che i fiumi interessati dalle richieste di derivazione a scopo idroelettrico, per impianti con potenza inferiore a 3000 kW, sono spesso quelli totalmente o parzialmente non sfruttati, ossia i tratti iniziali (headwaters) dei corsi d'acqua, spesso montani, soggetti a scarsi impatti: essi sono in molti casi in stato di qualità "buono" o "elevato".

Con il primo decreto (D.D. STA 29/2017: *Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche*), è stata stabilita l'estensione, su tutti i bacini idrografici italiani, della metodologia di valutazione denominata ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione), già in uso nei distretti idrografici dell'Appennino Settentrionale e del fiume Po. Tale metodologia prevede una accurata valutazione dell'impatto della derivazione sui singoli elementi di qualità caratterizzanti lo stato (e l'obiettivo) di qualità presente nel corpo idrico esaminato, al fine di valutarne l'eventuale scadimento, attraverso una prima fase di screening (che viene attuata attraverso la definizione di alcuni valori soglia di pressione idrologica ed idromorfologica, in corrispondenza dei quali l'ufficio istruttore è già in grado di individuare le derivazioni ad impatto elevato, che saranno in via precauzionale escluse dal proseguo di istruttoria, e quelle ad impatto non significativo), ed una seconda fase di dettaglio, in cui tutti gli elementi di qualità (idrologici, idromorfologici, biologici, chimici) sono analizzati, determinandone l'eventuale scadimento.

Con il secondo decreto (D.D. STA 30/2017: *Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale*), è stato invece adottato uno strumento tecnico per determinare il deflusso ecologico da mantenere sui corsi d'acqua, superando i limiti delle metodologie di calcolo attualmente applicate per il deflusso minimo vitale- DMV (mancato riconoscimento della dipendenza del DMV dal regime idrologico naturale e dalla dinamica morfologica del corso d'acqua; assenza di evidenti e robuste correlazioni tra i valori del DMV e lo stato dei corpi idrici; presenza di una significativa diversità delle formule di calcolo, tali da comportare valori territoriali di DMV sensibilmente disomogenei, anche all'interno di uno stesso distretto idrografico) e favorendo l'adozione di metodi più sofisticati in grado di:

- promuovere l'evoluzione da un unico valore/soglia di DMV ad un insieme di valori temporalmente distribuiti, secondo il principio del "paradigma delle portate naturali", per cui il mantenimento di un regime, simile a quello naturale, in un dato corso d'acqua, favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone in esso presenti;
- utilizzare adeguatamente gli indicatori biologici o eco-idraulici che risultino efficaci al fine di registrare gli impatti di alterazioni idrologiche ed idromorfologiche sui corpi idrici;
- rendere esplicito, ove possibile, il livello di confidenza atteso per i valori di DMV calcolati con i nuovi metodi, in modo da aggiungere informazioni sull'incertezza associata al processo di determinazione..

In accordo con la distribuzione dei poteri sancita dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, che rimandano alle Regioni le competenze sulla gestione del demanio idrico e alle Autorità di bacino la

pianificazione della tutela delle acque a scala distrettuale, i due decreti, che non hanno rango normativo, in quanto linee guida di carattere tecnico, sono stati applicati sul territorio con apposite Direttive tecniche, adottate con delibere delle Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino, enti pubblici cui partecipano, oltre che i Ministri, anche i Presidenti delle Regioni dei territori appartenenti ai vari distretti.

Per i testi dei due decreti, si rinvia al seguente link:

<https://www.minambiente.it/pagina/decreti-0>

Per l'applicazione distrettuale dei due decreti, si rinvia ai seguenti link:

**Distretto delle Alpi Orientali:**

<http://www.alpiorientali.it/valutazione-ex-ante.html>

<http://deflusso-ecologico.adbve.it/direttiva-distrettuale.html>

**Distretto del Fiume Po:**

<http://pianoacque.adbpo.it/deflusso-ecologico/>

<http://pianoacque.adbpo.it/direttiva/>

**Distretto dell'appennino settentrionale:**

[http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page\\_id=1561](http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1561)

[http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page\\_id=1558](http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558)

**Distretto dell'Appennino centrale:**

<http://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/pianificazione-distrettuale/pgdac/deliberazioni-cip-nn-3-e-4>

**Distretto dell'Appennino meridionale:**

[http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/adb\\_am\\_171.htm](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/adb_am_171.htm)

**Distretto della Regione Sardegna:**

[https://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_470\\_20180712112313.pdf](https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20180712112313.pdf)

**Distretto della Regione Sicilia**

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Presidenza della Regione/PIR\\_AutoritaBacino/PIR\\_Infoedocumenti/PIR\\_Avviseicomunicazioni/PIR\\_Deliberazioni](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avviseicomunicazioni/PIR_Deliberazioni)